

PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ED ALTRI; ORLANDO; CASINI ED ALTRI; ER-RIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ED ALTRI; BER-LUSCONI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE (4-280-1653-2493-BIS-3390-3883-3952-4397-4416-4552)

(A.C. 4 – sezione 1)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Disposizioni relative al ciclo secondario).

1. Il ciclo dell'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero inferiore agli attuali.

2. Il ciclo dell'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di « licei ».

3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo *curriculum*, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche de-

liberate dal consiglio di classe e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stages* possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un

credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'ingresso nell'istruzione.

8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

9. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

10. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 4

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 46. Lenti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 4.

1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

2. La scuola superiore ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle

sue differenziazioni, cioè al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.

3. La scuola superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

ART. 4-bis.

1. Alla scuola superiore si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione al termine del secondo ciclo della scuola di base e superato un esame di idoneità.

ART. 4-ter.

1. Il corso di studio della scuola superiore ha durata quinquennale ed è suddiviso in un biennio propedeutico di orientamento sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione, seguito da un corso triennale di indirizzo.

2. Il corso biennale è destinato a completare la cultura di base e a fornire gli strumenti conoscitivi per le successive scelte dello studente.

3. Il corso triennale è finalizzato allo sviluppo ulteriore e più approfondito della preparazione culturale comune nonché alla scelta di campi disciplinari di indirizzo e di settori di specializzazione.

ART. 4-quater.

1. La scuola superiore si articola in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

2. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

- a) classico;
- b) scientifico;
- c) pedagogico;
- d) artistico;
- e) musicale.

3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da un istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

- a) economico;
- b) linguistico;
- c) professionale;
- d) tecnologico.

4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

5. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

ART. 4-*quinquies*.

1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

ART. 4-*sexies*.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo unico.

ART. 4-*septies*.

1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 25 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 23 alunni.

2. Il superamento del numero di 25 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. Tale provvedimento è adottato dall'ufficio scolastico territoriale di competenza.

ART. 4-*octies*.

1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune che si completa e si differenzia con un gruppo di materie specifiche per ogni indirizzo.

2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per una approfondita preparazione culturale. Esse sono: lingua e letteratura, italiano, latino, storia, lingua straniera, diritto-economia, matematica, educazione fisica. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere differenziati i programmi e gli orari di matematica.

3. Nel corso biennale iniziale della scuola secondaria superiore viene prevista l'attività di orientamento, la cui organizzazione è di competenza del consiglio di amministrazione.

4. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

a) indirizzo classico: filosofia, geografia, scienze e storia dell'arte;

b) indirizzo scientifico: filosofia, geografia, discipline scientifiche sperimentali; disegno e storia dell'arte;

c) indirizzo pedagogico: pedagogia e filosofia, psicologia, didattica, disegno, musica e diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;

d) indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale, musica d'insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, strumento complementare.

e) indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline geometriche e architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche e diritto pubblico con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali.

5. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'articolo 45 della presente legge. In tale distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in cinque anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi tre anni, lo studio degli insegnamenti elettivi.

ART. 4-nonies.

1. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione intellettuale, morale sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni tecnico-economiche e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari a norma e con le modalità previste dall'articolo 44 della presente legge.

ART. 4-decies.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

ART. 4-undecies.

1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di 25 classi. Tale limite può essere portato fino a 30 classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di 23 alunni.

ART. 4-duodecies.

1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

2. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono

l'aspetto umanistico: lingua e letteratura italiana, storia, geografia, lingua straniera, matematica, educazione fisica.

3. Le materie caratterizzanti, specifici indirizzi sono definite dalla commissione prevista dall'articolo 45.

ART. 4-terdecies.

1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifico-artistica e quella umanistico-tecnico-professionale è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera.

2. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di tre lingue straniere.

ART. 4-quaterdecies.

1. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

ART. 4-quinquiesdecies.

1. L'integrazione degli studenti portatori di handicap nella scuola superiore avviene a norma della legge 5, febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4-sexiesdecies.

1. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola superiore lo studente deve sostenere un esame di Stato.

2. Lo svolgimento dell'esame di Stato è disciplinato con apposita normativa.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — (Disposizioni relative alla scuola secondaria superiore). — 1. La

scuola secondaria superiore si propone, in accordo con i genitori, il fine di garantire esperienze relazionali e sociali significative per la crescita degli allievi e delle allieve, di svolgere un orientamento che valorizzi e chiarifichi specifiche propensioni e attitudini; di maturare una identità personale in grado di consentire agli studenti e alle studentesse di interagire criticamente con l'ambiente; di fornire a tutti i soggetti un aiuto per elaborare le proprie scelte valoriali e per proiettarle sul futuro, di assicurare agli adolescenti e alle adolescenti, una guida affinché si appropriino di criteri di analisi e di strumenti di giudizio.

2. La scuola secondaria superiore risponde alle attese delle alunne e degli alunni con una più qualificata funzione educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di istruzione e formazione generali e una offerta di preparazione professionale di base.

3. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale, ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:

a) ai corsi di diploma di laurea dell'università;

b) ai corsi di formazione professionale superiori;

c) all'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

5. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

6. I corsi della scuola secondaria superiore si concludono con un esame di Stato. A conclusione di ogni anno di corso è rilasciato, a richiesta, un certificato atte-

stante l'avvenuta frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione al piano di studi svolto e avente valore di credito formativo.

7. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza della scuola secondaria superiore, possono essere costituiti presso gli istituti corsi riservati ai lavoratori-studenti, con classi organizzate secondo orari e calendari flessibili.

8. I passaggi, da un corso di istruzione e formazione ad un altro, sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore di diverso indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio tra classi parallele di indirizzi diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) il passaggio, nei primi due anni, da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese in quello di provenienza;

d) il passaggio da un corso ad un altro, negli anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

9. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale regionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestata, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove

sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico, ai sensi della presente legge.

10. L'obbligo di istruzione e di formazione sino al sedicesimo anno di età, si assolve dopo l'acquisizione del diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni della formazione professionale di primo livello. Il raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non proseguono gli studi del sistema scolastico, negli istituti, nei centri o nelle agenzie della formazione professionale, ovvero nell'apprendistato.

11. Nella organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

12. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

13. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aeree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale.

14. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

15. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

16. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;

b) insegnamenti comuni a più indirizzi;

c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

17. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curriculari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi formativi individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

18. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziari, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione e formazione mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi ravvisano:

a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;

b) l'armonizzazione tra l'attività della scuola secondaria superiore e della formazione professionale;

c) i modi di utilizzo concertato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e della formazione professionale e la realtà socio-economica del territorio.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — (*Scuola di terzo grado e sistema dell'istruzione professionale*). — 1. La scuola di terzo grado, che assume il nome di liceo, ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal quattordicesimo al diciottesimo anno di età.

2. Essa comprende le aree classica, umanistica, tecnica ed artistica. Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale. Il liceo ha il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo prescelto, la maturazione culturale degli studenti e l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle competenze già possedute.

3. L'istruzione professionale e artigiana si consegue nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/97. Essa prevede percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di competenze di base ad impostazione generale e di competenze orientate a specifici settori professionali.

4. Nei primi due anni è garantita la possibilità di passare da un indirizzo ad un altro della scuola di terzo grado e dai licei al canale dell'istruzione professionale e viceversa. I passaggi tra i vari percorsi attivati sia dalle scuole che dall'istruzione regionale o, infine, dall'apprendistato, sono possibili attraverso la documentazione di crediti formativi certificati e a giudizio dei consigli di classe o di analoghi consigli competenti per l'istruzione regionale o per l'apprendistato. Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione professionale, in cui gli alunni si trasferiscono, attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. Al termine di ogni segmento del percorso scolastico o professionale regionale, oltre che al termine del periodo di apprendistato è prevista una certificazione professionale, espressa in crediti formativi, che attesta le competenze acquisite.

5. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza

regionale, per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

6. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alla competenza regionale secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto, gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio dell'obbligo.

7. Ogni anno entro il 30 settembre la Conferenza Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza, l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati per Regioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione tecnica superiore.

8. Corsi d'istruzione e formazione per adulti, anche nel quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni grado e centri formazione professionale. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i requisiti minimi necessari affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano accreditate per l'avvio di corsi di istruzione e formazione per adulti;

b) impiegare un numero adeguato di personale docente per il quale deve essere previsto un progetto generale di riqualificazione professionale a fronte delle innovazioni programmatiche e metodologiche che si intendono introdurre;

c) adottare sistemi di verifica costanti della qualità dei corsi di formazione permanente.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Aprea.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — (*Disposizioni relative al ciclo secondario*). — 1. L'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola in un biennio unitario e successivamente nelle aree tecnico-scientifica, linguistico-letteraria, biologica-ambientale, artistico-musicale, delle scienze naturali-agrarie. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare, accrescere ed approfondire le capacità critiche e le conoscenze disciplinari acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e nell'affinamento delle capacità sia conoscitive sia di orientamento necessarie per l'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria, per l'avvicinamento al mondo del lavoro e la sua conoscenza.

2. L'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di «licei»; terminato il biennio e, conseguentemente, l'obbligo scolastico, il raggiungimento dell'obbligo formativo, per chi non prosegue gli studi secondari, si attua negli Istituti o nei centri di formazione professionale pubblici.

3. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

4. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze lavorative, formative e *stages* possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.

5. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare e la frequenza positiva di seg-

menti della formazione professionale possono essere presi in considerazione e fatti valere per l'ingresso nell'istruzione ed il passaggio da un'area all'altra.

6. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

7. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 205 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e degli articoli 138 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Lenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — (*Disposizioni relative alla scuola secondaria superiore*). — 1. La scuola secondaria superiore si propone il fine di garantire esperienze relazionali e sociali significative per la crescita degli allievi e delle allieve, di svolgere un orientamento che valorizzi e chiarifichi specifiche propensioni e attitudini; di maturare una identità personale in grado di consentire agli studenti e alle studentesse di interagire criticamente con l'ambiente; di fornire a tutti i soggetti un aiuto per elaborare le proprie scelte valoriali e per proiettarle sul futuro, di assicurare agli adolescenti e alle adolescenti, una guida affinché si appropriino di criteri di analisi e di strumenti di giudizio.

2. La scuola secondaria superiore risponde alle attese delle alunne e degli alunni con una più qualificata funzione educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di istruzione e formazione generali e una offerta di preparazione professionale di base.

3. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale, ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:

a) ai corsi di diploma di laurea dell'università;

b) ai corsi di formazione professionale superiori;

c) all'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

5. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.

6. I corsi della scuola secondaria superiore si concludono con un esame di Stato. A conclusione di ogni anno di corso è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione al piano di studi svolto e avente valore di credito formativo.

7. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza della scuola secondaria superiore, possono essere costituiti presso gli istituti corsi riservati ai lavoratori - studenti, con classi organizzate secondo orari e calendari flessibili.

8. I passaggi, da un corso di istruzione e formazione ad un altro, sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore di diverso indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio tra classi parallele di indirizzi diversi è consentito, anche nel

corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) il passaggio, nei primi due anni, da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese in quello di provenienza;

d) il passaggio da un corso ad un altro, negli anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

9. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale regionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestata, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico, ai sensi della presente legge.

10. L'obbligo di istruzione e di formazione sino al sedicesimo anno di età, si assolve dopo l'acquisizione del diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni della formazione professionale di primo livello. Il raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non proseguono gli studi del sistema scolastico, negli istituti, nei centri o nelle agenzie della formazione professionale.

11. Nella organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un cri-

terio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

12. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.

13. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:

a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aeree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale.

14. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;

b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

15. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondari superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

16. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;

b) insegnamenti comuni a più indirizzi;

c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

17. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curriculari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi formativi individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

18. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziari, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione e formazione mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi ravvisano:

a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;

b) l'armonizzazione tra l'attività della scuola secondaria superiore e della formazione professionale;

c) i modi di utilizzo concertato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e della formazione professionale e la realtà socio-economica del territorio.

4. 13. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale ed è suddivisa in un biennio propedeutico di orientamento, sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione di formazione, seguito da un corso triennale di indirizzo.

1-bis. La scuola secondaria ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle sue differenziazioni, ovvero al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.

4. 52. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La scuola secondaria superiore risponde alle attese delle alunne degli alunni con una più qualificata funzione educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di istruzione e formazioni generali e una offerta di preparazione professionale di base. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale, ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:

a) ai corsi di diploma e di laurea dell'università;

b) ai corsi di formazione professionale superiori;

c) all'esercizio dell'attività lavorativa.

4. 14. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ciclo dell'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola in un biennio e in un triennio. Il biennio si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione umana, civile e culturale degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate a proseguire il percorso formativo nella scuola, nella formazione professionale e nell'apprendistato. La programmazione del biennio deve farsi carico di attivare proposte differenziate, realizzando pienamente le possibilità offerte dall'autonomia per rispondere alle specifiche esigenze degli alunni. Nel triennio le aree sono ripartite in indirizzi.

4. 63. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il ciclo dell'istruzione secondaria con le seguenti: la scuola secondaria.

4. 53. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il ciclo dell'istruzione secondaria con le seguenti: la scuola secondaria superiore.

4. 15. Giovanardi, Follini.

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole: e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale.

4. 16. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree umanistica, scientifica,

tecnica e tecnologica, artistica e musicale, con le seguenti: in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare.

4. 17. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale, con le seguenti: nei licei classico, scientifico, sociopsicopedagogico, scientificotecnologico, linguistici, economici, tecnici, artistici.

4. 18. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale con le seguenti: in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

4. 56. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da aree fino a musicale con le seguenti: aree classico-umanistica, scientifica, tecnico-tecnologica ed artistico-musicale.

4. 57. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole tecnica e tecnologica, artistica e musicale con le seguenti: tecnico tecnologica e artistico-musicale.

4. 58. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola tecnologica.

4. 59. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: tecnologica con la seguente professionale.

- 4. 54.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1 primo periodo dopo le parole: tecnologica aggiungere le seguenti tecnico-professionale.

- 4. 19.** Widmann, Brugger, Zeller, Detomas, Caveri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e musicale con le seguenti: musicale e professionale.

- *4. 1.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e musicale con le seguenti: musicale e professionale.

- *4. 2.** Acierno.

Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: musicale.

- 4. 66.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Esso si articola in un biennio propedeutico diversificato e di orientamento, sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione seguito da un corso triennale di indirizzo.

- 4. 71.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Essa ha il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo prescelto, la maturazione culturale degli studenti e l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche a par-

tire dal consolidamento e dall'ampliamento delle competenze già possedute e di preparare all'accesso a ulteriori percorsi di studio o all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale.

- 4. 68.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Essa ha il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo prescelto, la maturazione culturale degli studenti e l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle competenze già possedute e di preparare all'accesso a ulteriori percorsi di studi o all'inserimento nel mondo del lavoro.

- 4. 67.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola funzione con la seguente finalità.

- 4. 141.** Voglino, Acierno, Castellani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ciclo primario, con le seguenti: scuola elementare e scuola media.

- 4. 20.** Giovanardi, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole competenze acquisite nel ciclo primario, di aggiungere le seguenti sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti.

- 4. 60.** Dalla Chiesa, Capitelli, Dedoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: la formazione culturale umana e civile, *con le seguenti:* l'istruzione e la formazione culturali, umane e civili.

4. 21. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole degli studenti.

4. 62. Dalla Chiesa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e di offrire loro conoscenze *con le seguenti:* di offrire agli studenti stessi conoscenze e capacità.

4. 61. Dalla Chiesa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: lavorativo *con le seguenti:* nel mondo del lavoro.

4. 73. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti commi:

1-bis. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da un liceo unico che si articola negli indirizzi classico, scientifico, pedagogico, artistico, musicale.

1-ter. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da un istituto tecnico che si articola negli indirizzi economico, linguistico, professionale, tecnologico.

4. 70. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Ciascuna area è ripartita, *con le seguenti:* La scuola secondaria superiore è ripartita.

4. 22. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: in indirizzi *fino alla fine del comma con le seguenti:* in un ristretto numero di indirizzi.

4. 64. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tendenzialmente in numero inferiore agli attuali *con le seguenti:* anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 23. (Testo riformulato) De Murtas.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , tendenzialmente in numero inferiore agli attuali.

4. 142. Voglino, Volpini, Acierno.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tendenzialmente in numero inferiore agli attuali: *con le seguenti:* che in prima applicazione saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale.

4. 74. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole: tendenzialmente in numero inferiore agli attuali *con le seguenti:* che in prima applicazione saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento.

4. 75. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tendenzialmente in numero inferiore agli attuali con le seguenti: nel quadro di una loro riduzione.

- 4. 72.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: , le cui discipline devono progressivamente prevalere su quelle di cultura generale.

- 4. 65.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale.

- 4. 76.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'area tecnologica è possibile una specifica programmazione in cui gli istituti realizzano, in modo progressivo dal primo al secondo anno, un curriculum integrato d'intesa con istituti e centri di formazione professionale accreditati. Tale programmazione è finalizzata a consolidare la formazione di base, e ad acquisire le competenze opportune per chi intende completare l'obbligo formativo nella formazione professionale o nell'apprendistato.

- 4. 77.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis La scuola secondaria superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

- 4. 69.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 2, sostituire le parole: Il ciclo di istruzione secondaria, con le seguenti: La scuola secondaria superiore.

- 4. 24.** Giovanardi, Follini.

Al comma 2, sostituire le parole: Il ciclo dell'istruzione secondaria con le seguenti: La scuola secondaria.

- 4. 139.** Acciarini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e negli istituti e centri di formazione professionale per il raggiungimento dell'obbligo formativo, anche attraverso l'esercizio dell'apprendistato.

- *4. 3.** Acierno.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e negli istituti e centri di formazione professionale per il raggiungimento dell'obbligo formativo, anche attraverso l'esercizio dell'apprendistato.

- *4. 4.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta il ciclo secondario nell'area tecnico professionale si realizza nelle scuole professionali provinciali e regionali accreditate.

- 4. 25.** Widmann, Brugger, Zeller, Caveri, Detomas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Poiché la funzione docente viene espletata sul medesimo ciclo di riferimento da personale proveniente da ordini di scuola diversi, tutti gli insegnanti vengono inquadrati nel medesimo ruolo ordinario, attualmente disposto per gli insegnanti della scuola media di secondo grado.

- 4. 26.** De Murtas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'obbligo di istruzione e di formazione sino al sedicesimo anno di età, si assolve, dopo l'acquisizione del diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni della formazione professionale di primo livello. Il raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non proseguono gli studi nel sistema scolastico, negli istituti, nei centri o nelle agenzie della formazione professionale, ovvero nell'apprendistato.

4. 49. Giovanardi, Follini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e « tecnici »

4. 79. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La frequenza di attività formative obbligatorie fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997 ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.

4. 83. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente periodo: L'obbligo formativo parte dal tredicesimo anno di età e coincide con l'inizio della frequenza di uno dei seguenti percorsi:

a) percorsi integrati di istruzione scolastica e istruzione professionale regionale nella scuola secondaria;

b) percorsi del sistema della istruzione professionale di competenza regionale;

c) esercizio dell'apprendistato.

4. 78. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. L'obbligo formativo parte dal tredicesimo anno di età e coincide con l'inizio della frequenza di uno dei seguenti percorsi:

a) percorsi integrati di istruzione scolastica e istruzione professionale regionale nella scuola secondaria;

b) percorsi del sistema della istruzione professionale di competenza regionale;

c) esercizio dell'apprendistato.

2-ter. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

4. 80. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alla competenza regionale secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto, gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio dell'obbligo.

4. 84. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al termine della scuola di base è consentito il proseguimento dell'obbligo